



## COMUNE DI OSTELLATO

Piazza Repubblica, n. 1 - 44020 Ostellato  
Provincia di Ferrara

NR 4 del 26/1/2023 REGISTRO DELIBERE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI OSTELLATO

OGGETTO | Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023

L'anno **2023** il giorno **26** del mese di **gennaio** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, sono convocati i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

| Presenti   | Assenti  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Rossi Elena</li><li>- Paparella Duatti Alessio</li><li>- Bonora Davide</li><li>- Panini Elisa</li><li>- Visentini Laura</li><li>- Morosi Marco</li><li>- Righetti Silvia</li><li>- Ferri Elisa</li><li>- Ricci Antonio</li><li>- Marchini Davide</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Zappaterra Andrea</li><li>- Tampieri Eleonora</li><li>- Martellozzo Nicola</li></ul> |
| Totale presenti: 10  | Totale assenti: 3  |

Partecipa la Dott.ssa Rita Crivellari - **Segretario generale**

**Giustificano l'assenza** i Consiglieri: Zappaterra Andrea, Tampieri Eleonora, Martellozzo Nicola,

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo questa la prima convocazione, il **Presidente Marco Morosi**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Presidente Morosi: Passiamo alla trattazione del punto numero 5 all'ordine del giorno avente come titolo "Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta Municipale propria Imu per l'anno 2023" cedo la parola al sindaco Rossi per la trattazione del punto.

Sindaco Rossi: Allora come anticipato da più voci durante la trattazione del punto precedente quest'anno, noi confermiamo le aliquote IMU esattamente per i valori che erano negli anni passati e nello specifico proprio per dettagliare le parti più importanti: l'abitazione principale è classificata nelle categorie catastali A1 A8 A9 ha un'aliquota dello 04 i fabbricati rurali ad uso strumentale dello 01 i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad esclusione delle categorie D10 dell'1,06 i fabbricati diversi da tutti i punti precedenti sempre 1,06 terreni agricoli non condotti direttamente 1,06 e aree fabbricabili 1,06 le detrazioni si applicano per un importo di €200 per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 A8 e A9, quindi sostanzialmente le aliquote restano invariate.

Presidente Morosi :Dichiaro aperta la discussione ci sono interventi?

Non essendoci interventi chiedo se ci sono dichiarazioni di voto?

Non essendoci dichiarazioni di voto, procediamo con la votazione favorevoli contrari? Astenuti? quindi 8 favorevoli, 2 contrari, 0 astenuti.

- il Consiglio approva votiamo per l'immediata eseguibilità favorevoli? contrari? astenuti?

- quindi 8 favorevoli, 2 contrari, 0 astenuti - il Consiglio approva l'immediata eseguibilità.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;

- con Scrittura privata n. 2 dell'01/10/2013 è stata stipulata la "Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il conferimento all'Unione della funzione Tributi Locali";

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province e che, inoltre, l'art. 1, comma 821 della stessa Legge, prevede che il Canone summenzionato sia disciplinato con Regolamento adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

- con deliberazioni n. 9 in data 14/04/2021 del Comune di Argenta, n. 6 del 29/03/2021 del Comune di Portomaggiore e con deliberazione n. 14 del 29/04/2021 del Comune di Ostellato, esecutive ai sensi di legge, i suddetti Comuni hanno disposto di modificare la convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Valli e Delizie della funzione Tributi locali, estendendola altresì al canone unico patrimoniale, all'interno della più ampia "Funzione Unificata Gestione Servizi Finanziari" la quale, in base al "Programma di Riordino Territoriale dell'Emilia Romagna 2018-2020" comprende, tra le altre attività, anche la Gestione delle entrate patrimoniali e dei Tributi;

- l'Unione Valli e Delizie ha accettato il conferimento della funzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n. 4 del 30/03/2021;

- con Scrittura privata n. 76 prot. Gen. n. 0013914 del 13/05/2021 è stata stipulata la "Convenzione tra i comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il conferimento all'Unione della funzione tributi locali e servizi finanziari";

- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;

- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

**RICHIAMATA** la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali e servizi finanziari, con particolare riferimento:

- art. 2, comma 1: "Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti ed inoltre del canone unico patrimoniale istituito con Legge n. 160/2019, che ha assorbito l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni ed il canone di

occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta, la potestà regolamentare dei suddetti tributi e canoni ed il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione/concessione, che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria e di canone unico. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poter gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo e del responsabile dell'entrata patrimoniale avente natura di canone patrimoniale.”;

- art. 4 comma 6: “Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali e di canone unico patrimoniale, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie, delle tariffe del canone e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote e tariffe medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e di canone unico di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art. 2, comma 1.”;

**Considerato** che:

- l'articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

- l'articolo 1, comma 780, della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Visto** che con deliberazione del Consiglio Comunale di Ostellato n. 5 del 27/01/2022 sono state approvate, per l'anno 2022, le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

| <b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE</b>  | <b>ALIQUOTA in %</b> |
|---|----------------------|
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze accatastate nelle categorie C/2 C/6 C/7 nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale | 0,4                  |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale  | 0,1                  |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati  | 0,0                  |
| Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10   | 1,06                 |
| Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti   | 1,06                 |
| Terreni agricoli non condotti direttamente  | 1,06                 |
| Aree fabbricabili   | 1,06                 |
| <b>DETRAZIONI</b>   | <b>IMPORTO</b>       |
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per categoria)   | Euro 200,00          |

**Dato atto** che, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, il fabbisogno finanziario risulta soddisfatto confermando, per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni già vigenti per l'anno 2022, così come individuate nella succitata deliberazione;

**Considerato che** la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**Rilevato** che l'art. 1, comma 837, della L. 29.12.2022 n. 197 dispone: *“All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »;

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità

previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 »”;

**Dato atto** che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019, non risulta essere stato emanato alla data odierna;

**Visto**, altresì, l'articolo 1, comma 380, lett. b), della L. n. 228/2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate - Struttura di gestione degli F24;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU in vigore dal 01/01/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 14/09/2020;

**Visto** il Regolamento della riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 14/09/2020;

**Visto**, in particolare, l'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU che prevede l'assimilazione all'abitazione principale e, pertanto, non soggetta ad IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Visto** l'art.1, comma 751, della Legge n. 160/2019, il quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

**Visto**, inoltre, l'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU che prevede:

- l'esenzione degli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali;
- l'esenzione dei fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi;

**Dato atto**, altresì, che il comma 81 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) testualmente recita: *"All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: « g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalita' telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione »”;*

**Rilevato** che

- in linea con la vigente normativa in materia di sistema di bilancio, è opportuno approvare le aliquote IMU riferite all'anno 2023;
- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

**Richiamati:**

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";  
- l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2023, da parte degli enti locali, fissato dall'articolo 151 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al 31 dicembre di ogni anno, è stato differito al 30 aprile 2023 dall'art. 1, comma 775, della L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 303, supplemento ordinario n. 43 del 29.12.2022;

**Dato atto** che il responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente, ha attestato:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- di esprimere un giudizio di congruità dell'entrata che il provvedimento dispone;

**Dato atto** che l'organo di revisione si è già espresso in sede di parere al DUP e al Bilancio di Previsione 2023-2025, con verbali n. 1 e 2 resi in data 12/01/2023 - 20/01/2023 e acquisiti ai Prot. n. 504/2023 e 767/2023, sulle aliquote IMU previste per l'esercizio 2023 di cui al presente atto e sugli effetti delle stesse sul bilancio dell'Ente e pertanto con gli stessi si assolve alle previsioni di cui all'articolo 239, comma 1 lettera b) punto 7) del Tuel;

**Vista** la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

**Visto** il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Settore Finanze del Comune di Ostellato, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 8 favorevoli, 2 contrari (Ricci, Marchini), 0 astenuti.

### DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2023:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE   | ALIQUOTA in % |
|---|---------------|
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,4           |

|  |                |
|--|----------------|
| accatastate nelle categorie C/2 C/6 C/7 nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale                                  |                |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale   | 0,1            |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 0,0            |
| Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10  | 1,06           |
| Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti  | 1,06           |
| Terreni agricoli non condotti direttamente   | 1,06           |
| Aree fabbricabili  | 1,06           |
| <b>DETRAZIONI</b>  | <b>IMPORTO</b> |
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per categoria)                            | Euro 200,00    |

- 3) di stabilire per l'anno 2023, la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, prevista dall'art.1, comma 749, della L. n. 160/2019 in Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, limitatamente ai fabbricati di lusso delle categorie A/1, A/8 e A/9;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre del 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 6) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie o ad un suo delegato la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 13-bis, del D.L. n.201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 7) di dare atto che l'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato con propria deliberazione n. 36 del 14/09/2020 prevede l'assimilazione all'abitazione principale e, pertanto, il non assoggettamento ad IMU, dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 8) di dare atto che l'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato con propria deliberazione n. 36 del 14/09/2020 prevede:
  - l'esenzione degli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali;
  - l'esenzione dei fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi;
- 9) di rinviare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio, alle norme vigenti inerenti alla "nuova IMU" ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27/07/2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" e al relativo Regolamento comunale sulla disciplina della nuova Imu, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 14/09/2020;

10) di pubblicare il presente atto nel sito del Comune di Ostellato e dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 8 favorevoli, 2 contrari (Ricci, Marchini), 0 astenuti.

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di approvare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2023 entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 - 2025.

Firmato in digitale  
IL PRESIDENTE  
Marco Morosi

Firmato in digitale  
IL SEGRETARIO  
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE)